

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2268-2021 proposto da:

Sa.Or., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONELLO AZZARINI;

ricorrente -

contro

LUXURY GOODS ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO BECHI, STEFANO CHITI;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 439/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/11/2020, R.G.N. 46/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato LEONELLO AZZARINI;

uditi gli avvocati VITTORIO BECHI, STEFANO CHITI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Venezia ha accolto il reclamo della LUXURY GOODS ITALIA S.p.A. e, in riforma della sentenza di primo grado (che, al pari dell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento), ha respinto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato a Sa.Or. il 5 marzo 2019.

La Corte territoriale ha premesso che, con lettera del 16 febbraio 2018, è stata mossa alla lavoratrice la seguente contestazione:

"In questi giorni siamo venuti a conoscenza che il giorno 27 maggio 2017 alle 17:21 - durante il suo orario di lavoro - ha postato un video sulla chat WhatsApp 'Do u like...Ve3?', alla quale ella partecipava insieme ai suoi colleghi operanti nel negozio Gucci di V, Calle (Omissis), ove appariva con il nome @Sa.Or. associato al numero di telefono (Omissis), contenente una ripresa, effettuata nel medesimo negozio, avente ad oggetto una cliente particolarmente corposa in area vendita con il palese intento denigratorio di metterne in evidenza le fattezze fisiche... Con riserva sin da ora di agire in tutte le sedi a tutela del marchio Gucci per il nocumento che potesse derivarne all'immagine dalla ulteriore divulgazione, con qualsiasi mezzo, del suddetto filmato attinente al negozio e alla relativa clientela."

La Corte ha ritenuto che la lavoratrice avesse implicitamente ammesso l'addebito contestato, accertando che il video era stato trasmesso alla società da una persona partecipante alla chat e valutando la condotta addebitata alla dipendente di gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco.

Sa.Or. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi quattro motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 15 Cost. e dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per aver la Corte d'Appello ritenuto utilizzabile il video oggetto della chat privata come prova disciplinare.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che la corrispondenza privata, anche in forma elettronica, è tutelata dall'art. 15 Cost., il quale ne sancisce la libertà e la segretezza.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2023, ha ribadito che i messaggi WhatsApp sono assimilabili a lettere chiuse, e quindi coperti dalla garanzia di riservatezza.

Ne consegue che il contenuto delle chat private non può essere utilizzato come elemento di prova per irrogare sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non ne autorizzi la diffusione.

La Corte ha quindi ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo, poiché basato su un'informazione ottenuta violando la segretezza della corrispondenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

Accoglie i primi quattro motivi di ricorso.

Dichiara assorbiti i restanti motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per la determinazione delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento e la regolazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2025.